

N. Rep. 34328

Prog. -

Vers. 1



AGENZIA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE

NOTA DI TRASCRIZIONE

Ufficio Provinciale del Territorio di VICENZA

Data richiesta: 11/07/2008

N. pres. 154

Reg. gen. 19469

Reg. part. 11763

Nota presentata su supporto informatico

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO

Descrizione: ATTO NOTARILE PUBBLICO
 Data: 19/06/2008
 Pubblicità Ufficiale: [REDACTED]
 C.F.: [REDACTED]
 Sede: [REDACTED]

N. Rep.: 34328

Cat.: 1

Prov.: [REDACTED]

DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

Specie dell'atto: ATTO TRA VIVI
 Descrizione: PERMUTA
 Codice: 143
 Soggetto a voltura catastale: SI Differita: No
 Foglio informativo per voltura automatica: -
 Presenza di condizione: No Presenza di termini di efficacia dell'atto: No
 Data di morte: [REDACTED] Successione testamentaria: SI
 Rinuncia o morte di un chiamato: No

ALTRI DATI

Formalità di riferimento: Data: - Numero registro particolare: -
 Quadro D: Presenza di parti libere relative al: quadro A: No quadro B: SI quadro C: No
 Richiedente: -
 Indirizzo: -

LIQUIDAZIONE

Onià negoziali	2	Imposta ipotecaria	€	-
Soggetti a favore	2	Sanzioni attive	€	-
Soggetti contro	2	Imposta di Bollo	€	59,00
Liquidazione contestuale		Tassa ipotecaria	€	70,00
		Totale generale	€	129,00

SEGUITA LA FORMALITÀ. Importi versati ai sensi del D.LGS N. 237/1997 e succ. mod.
 ESATTI EURO: *centoventinove e zero centesimi*

BOLLO RISCOSSO IN MODO VIRTUALE

IL CONSERVATORE

TIMBRO A CALENDARIO



QUADRO B - IMMOBILI

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 1
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto T Sez. - Fogl. 23 Part. 356 Sub. - Fondo: -
 Nat. T Ectari: - Are: 5 Centiare: 40 M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 2
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto T Sez. - Fogl. 23 Part. 357 Sub. - Fondo: -
 Nat. T Ectari: - Are: 1 Centiare: 57 M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 3
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto T Sez. - Fogl. 23 Part. 701 Sub. - Fondo: -
 Nat. T Ectari: - Are: 16 Centiare: 47 M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 4
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto T Sez. - Fogl. 23 Part. 734 Sub. - Fondo: -
 Nat. T Ectari: - Are: 72 Centiare: 22 M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 5
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto T Sez. - Fogl. 23 Part. 782 Sub. - Fondo: -
 Nat. T Ectari: - Are: 28 Centiare: 77 M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 2 Progressivo Immobile: 1
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto U Sez. - Fogl. 26 Part. 333 Sub. 3 Fondo: -
 Nat. D1 Ectari: - Are: - Centiare: - M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: VIA TESSER DI CEREDA
 Nr. 22 Sc. - Int. - Piano 01 Edif. - Lotto - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Unità negoziale: 2 Progressivo Immobile: 2
 Identificazione attuale:
 Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
 Cod. D78E Catasto U Sez. - Fogl. 26 Part. 332 Sub. 4 Fondo: -
 Nat. D8 Ectari: - Are: - Centiare: - M.quadri: - M.vani: - M.cubi: -
 Indirizzo: VIA TESSER DI CEREDA
 Nr. 22 Sc. - Int. - Piano 1-1 Edif. - Lotto - Gruppo immobili graffiati nr. -
 Identificazione precedente: -

Tras. [REDACTED] N. rep. 34328 Prog. - Vers. 1
Data richiesta: 11/07/2005 N. prss. 354 Reg. gen. 19469 Reg. part. 11763

Unità negoziale: 1 Progressivo Immobile: 3
Identificazione attuale:
Comune di CORNEDO VICENTINO Prov. VI
Cod. DTR2 Catasto: 0 Ser. - Fogl. 25 Sarc. 332 Sub. 1 Fondo: -
Nat. E Esteri: - Arc. - Centiare: - M. quadri: - P. vani: - M. cubi: -
Indirizzo: VIA TRINTE DI CORNEDO
Pr. 12 Sc. - Inc. - Piano: 1 Edif. - Lotto: - Gruppo immobiliare: graf. nr. -
Identificazione precedente: -

QUADRO C - SOGGETTI

A FAVORE

Progressivo Soggetto: 1 Riga: 1

Denominazione o Ragione Sociale:

[REDACTED]

Sede: CORNEDO VICENTINO

Prov. VI

Codice fiscale: 00888660248

Quota: 1/1 relativamente all' unità neg. 1 Codice: 1 Diritto: PROPRIETÀ

Progressivo Soggetto: 2 Riga: 1

Denominazione o Ragione Sociale:

[REDACTED]

Sede: BUCCHIO TERME

Prov. VI

Codice fiscale: [REDACTED]

Quota: 1/1 relativamente all' unità neg. 2 Codice: 1 Diritto: PROPRIETÀ

CONTRO

Progressivo Soggetto: 1 Riga: 1

Denominazione o Ragione Sociale:

[REDACTED]

Sede: BUCCHIO TERME

Prov. VI

Codice fiscale: [REDACTED]

Quota: 1/1 relativamente all' unità neg. 1 Codice: 1 Diritto: PROPRIETÀ

Progressivo Soggetto: 2 Riga: 1

Denominazione o Ragione Sociale:

[REDACTED]

Sede: CORNEDO VICENTINO

Prov. VI

Codice fiscale: 00888660248

Quota: 1/1 relativamente all' unità neg. 2 Codice: 1 Diritto: PROPRIETÀ

QUADRO D

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare ovvero ai fini catastali

QUADRO B) LA PERMUTA È CONVENUTA A CORPO E NON A MISURA ED I BENI VENGONO TRASPERITI NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO, CON LE RELATIVE ACCESSIONI E PERTINENZE E GLI INERENTI ONERI E SERVITU ATTIVE E PASSIVE, E, IN PARTICOLARE, IL M.N. 714 - COMUNE DI CORNEDO VICENTINO, FOGLIO 23 CON LE ESISTENTI SERVITU PASSIVE DI PASSAGGIO A FAVORE DEI MM.NN. 763 E 785 - COMUNE DI CORNEDO-VICENTINO, FOGLIO 23 - COSTITUITE CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO [REDACTED] IN DATA 2 DICEMBRE 2002 N. 124.875 DI REPERTORIO, REGISTRATO AD ARZIGNANO IN DATA 16 DICEMBRE 2002 AL N. 1609 SERIE 1 V E TRASCRITTO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI VICENZA IN DATA 10 DICEMBRE 2002 AL NN. 30295 E 30296 R.G. E AL NN. 20349 E 20350 R.P..

L'UNA PARTE PRESTA ALL'ALTRA LE GARANZIE DI LEGGE, GARANTENDO L'ASSOLUTA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEI BENI RISPETTIVAMENTE CEDUTI E LA LIBERTÀ DEGLI STESSI DA PESI E VINCOLI, DA TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI E DA IPOTECHE (DA SEQUESTRI E PIGNORAMENTI), AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI FORMALITÀ:

- I MM.NN. 232 SUB 3, 232 SUB 4 E 232 SUB 1 - COMUNE DI CORNEDO

Tras. [REDACTED] N. rep. 34329 Prog. Vers. 1
 Data richiesta: 11/07/2005 N. pres. 154 Reg. gen. 19469 Reg. part. 11763

VICENTINO, FOGLIO 14 CON IL VINCOLO COSTITUITO CON ATTO AUTENTICATO
 DAL NOTAIO [REDACTED] IN DATA 25 MAGGIO 1993 CON IL N.
 179.094 DI REPERTORIO, TRASCRITTO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI
 REGISTRI IMMOBILIARI DI VICENZA IN DATA 1 GIUGNO 1993 AI NN. 4971
 R.G. E 9061 R.P.,
 - I MM.NN. 232 SUB 1, 233 SUB 4 E 232 SUB 1 - COMUNE DI CORNEDE
 VICENTINO, FOGLIO 24 - DESCRITTI AL PRECEDENTE N. 21 CON L'IPOTECA
 ISCRITTA PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI VICENZA
 IN DATA 14 MAGGIO 1993 AI NN. 5782 R.G. E 1003 R.P., A FAVORE DELLA
 "BANCA POPOLARE VENETA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
 LIMITATA", IN CORSO DI CANCELLAZIONE A SEGUITO DI ATTO DI ASSENSO A
 CANCELLAZIONE DI IPOTECA DA ME NOTAIO AUTENTICATO IN DATA QUINQUA CON
 IL N. 34.128 DI REPERTORIO, IN CORSO DI REGISTRAZIONE.

IL RICHIEDENTE: SAPIENZA CARLO

RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI

Data	N. Particolare	Descrizione e Firma
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PERMUTA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei,
il giorno diciannove del mese di giugno,
in Arrignano, nel mio studio in [REDACTED],
dinanzi a me dottor [REDACTED] Notaio in Arrignano, i-
scritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa,

sono comparati

il Signor

- [REDACTED]
[REDACTED]

non in proprio, ma in rappresentanza della Società

- [REDACTED] con sede in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresen-
tante, munito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straor-
dinaria amministrazione, a norma di statuto,

e i Signori

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

non in proprio, ma entrambi in rappresentanza della Società

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

nella loro qualità di unici soci, amministratori e legali
rappresentanti, muniti degli opportuni poteri.

I suddetti Comparenti, della cui identità personale, veste e
poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-
sente atto, con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

OGGETTO

1) - La Società [REDACTED], a mezzo del
suo legale rappresentante, cede a titolo di permuta alla So-
cietà [REDACTED], che,
a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a tal titolo accetta
e acquista, la piena proprietà dei terreni siti in Cornedo
Vicentino e così censiti nel Catasto Terreni:
Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 (ventitré),
M.N. 596 di are 5.40 R.D. 3,21 R.A. 1,81,
M.N. 597 di are 2.57 R.D. 1,53 R.A. 0,86,
M.N. 701 di are 16.47 R.D. 9,78 R.A. 5,53,



M.N. 734 di are 72,22 R.D. 42,89 R.A. 24,24,

M.N. 782 di are 29,77 R.D. 17,68 R.A. 9,99,

per complessivi ha 1.26.43 (ettari uno, are ventisei e centiare quarantatré) R.D. 75,09 R.A. 42,43.

CONFINI:

MM.NN. 783, 784, 735, strada vicinale Madonnaletta, MM.NN. 709, 702 e 707.

2) - La Società [REDACTED] -

[REDACTED] a mezzo dei suoi legali rappresentanti, cede ad egual titolo di permuta alla Società [REDACTED]

[REDACTED] che, a mezzo del suo legale rappresentante, a tal titolo accetta e acquista, la piena proprietà del fabbricato urbano ad uso artigianale con circostante area scoperta di pertinenza, sito in Cornedo Vicentino in Via Tezze di Cereda n. 22 e così censito nel Catasto dei Fabbricati:

Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 26 (ventisei),

M.N. 232 sub 3, Via Tezze di Cereda n. 22, piano S1, categoria D/1, r.c. Euro 2.613,27,

M.N. 232 sub 4, Via Tezze di Cereda n. 22, piano T-1, categoria D/8, r.c. Euro 6.454,00,

M.N. 232 sub 1, Via Tezze di Cereda n. 22, piano T - BENE COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SOG - CORTE.

CONFINI:

M.N. 320, strada provinciale, MM.NN. 188, 47, 238 e strada.

DICHIARAZIONI E ALLEGAZIONI AI FINI CATASTALI

Il M.N. 232 del Catasto dei Fabbricati deriva dalla fusione dei MM.NN. 230, 232, 234 e 237 del Catasto Terreni, a seguito di denuncia di cambiamento n. 734 presentata all'O.T.E. di Vicenza in data 3 gennaio 1990.

DICHIARAZIONI E ALLEGAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA EDILIZIA

Le parti dichiarano che il fabbricato urbano in contratto e descritto al precedente n. 2) è stato costruito in base e in conformità ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Cornedo Vicentino:

- concessione edilizia in data 28 marzo 1989 n. 2007 di prot.,
- concessione edilizia in variante in data 11 marzo 1993 n. 2871 di prot.,
- permesso di agibilità in data 29 giugno 1993 n. 2467 di prot.,
- concessione edilizia in data 27 giugno 1994 n. 3153 di prot.,
- concessione edilizia in sanatoria in data 5 luglio 1994 n. 3157 di prot.,
- permesso di agibilità in data 18 febbraio 1995 n. 2617 di prot.,
- concessione edilizia in data 11 novembre 1995 n. 3445 di prot.,
- concessione edilizia in variante in data 6 ottobre 1997 n.

e precisano, inoltre, che non sono state apportate successivamente modifiche, che richiedessero provvedimenti autorizzativi, che il fabbricato urbano in contratto è pienamente regolare sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che lo stesso mai ha dato luogo per tale titolo, né tuttora è suscettibile di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecunarie e che in genere è liberamente commerciabile ai sensi della vigente normativa in materia edilizia.

Le parti dichiarano che tutti i terreni in contratto e descritti al precedente n. 1) hanno la destinazione urbanistica risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Cornedo Vicentino in data 19 giugno 2006, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le stesse parti dichiarano, altresì, che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

MODALITA' ED EFFETTI DELLA PERMUTA

La permuta è convenuta a corpo e non a misura ed i beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le relative accessioni e pertinenze e gli inerenti oneri e servitù attive e passive, e, in particolare, il M.N. 734 - Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 - descritto al precedente n. 1) con le esistenti servitù passive di passaggio a favore dei MM.NN. 783 e 785 - Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 - costituita con atto a rogito del Notaio [redacted] in data 2 dicembre 2002 n. 124.075 di repertorio, registrato ad Arzignano in data 16 dicembre 2002 al n. 1609 Serie I V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 20 dicembre 2002 al nn. 30295 e 30296 R.G. e al nn. 20349 e 20350 R.P..

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi, per tutte le conseguenze utili ed onerose.

VALORE - CONGUAGLIO - DICHIARAZIONI FISCALI - IPOTECA LEGALE

Le parti dichiarano di attribuire ai beni descritti al precedente n. 1) e ceduti dalla Società "[redacted]"

" il valore di EURO unmilioneseduecentosettecentocentotrentanovevirgola zero zero (1.207.898,00) e ai beni descritti al precedente n. 2) e ceduti dalla Società "[redacted]"

" il valore di EURO novecentocinquantomila virgola zero zero (950.000,00), per cui risulta un conguaglio di EURO duecentocinquantesettecentocentotrentanovevirgola zero zero (257.898,00) (più I.V.A.) a favore della Società "[redacted]" conguaglio che la Società "[redacted]"

" , a mezzo dei suoi legali rappresentanti, ha già pagato prima d'ora alla Società "[redacted]" , che, a mezzo del suo legale rappresentante, ne rilascia, pertanto, corrispondente e definitiva quietanza.



Le stesse parti, inoltre, si rilasciano reciproca liberazione e discarico, anche per quanto riguarda l'I.V.A., rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

Le parti, a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, chiedono la registrazione del presente atto con liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto trattasi di cessioni di beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

GARANIE

L'una parte presta all'altra le garanzie di legge, garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà dei beni rispettivamente ceduti e la libertà degli stessi da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche (da sequestri e pignoramenti), ad eccezione delle seguenti formalità:

- i MM.NN. 232 sub 3, 232 sub 4 e 232 sub 1 - Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 26 - descritti al precedente n. 2) con il vincolo costituito con atto autenticato dal Notaio [REDACTED] di Vicenza in data 25 maggio 1990 con il n. 179.094 di repertorio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 1 giugno 1990 al nn. 6871 R.G. e 9061 R.P.;

- i MM.NN. 232 sub 3, 232 sub 4 e 232 sub 1 - Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 26 - descritti al precedente n. 2) con l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 14 maggio 1993 al nn. 3782 R.G. e 1009 R.P., a favore della "BANCA POPOLARE VENETA - Società Cooperativa a responsabilità limitata", in corso di cancellazione a seguito di atto di assenso e cancellazione di ipoteca da me Notaio autenticato in data odierna con il n. 34.328 di repertorio, in corso di registrazione.

La Società [REDACTED], a mezzo dei suoi legali rappresentanti, ad ogni buon fine, dichiara e precisa che tutte le spese necessarie per addivvenire alla materiale cancellazione dell'ipoteca suddetta sono e restano a suo esclusivo carico.

PROVENIENZA

La Società [REDACTED], a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara che i beni ceduti con il presente atto sono a lei pervenuti con atto da me Notaio rogato in data 30 settembre 2003 con il n. 30.989 di repertorio, registrato ad Arzignano in data 17 ottobre 2003 al n. 1196 Serie I T.

La Società [REDACTED], a mezzo dei suoi legali rappresentanti, dichiara che i beni ceduti con il presente atto sono a lei pervenuti con atto da me Notaio rogato in data 30 settembre 1993 con il n. 19.648 di repertorio, registrato a Valdagno in data 15 ottobre 1993 al n. 130 Serie I V.

SPESE

a carico della Società [REDACTED]
[REDACTED]

Richiesto
il Notaio ha ricevuto il presente atto e del medesimo ha dato
lettura ai Comparenti, che l'hanno approvato e lo sottoscri-
vono con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato per e-
spressa dispensa delle parti medesime.

Conata
di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su otto
intere pagine e parte della nona.

F.to: [REDACTED]

F.to: [REDACTED]

F.to: [REDACTED]

F.to: [REDACTED] Notaio (sigillo)



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO - PROVINCIA DI VICENZA

- Ufficio Tecnico -

Prot. n. *Mk37* Rif.to prot. n. 16943/2005 SE/za

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica,

(Legge 28.02.1985, n. 47, articolo 18 - 2° comma)

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la precedente richiesta del [REDACTED]
pervenuta al protocollo del Comune in data 27 settembre 2005 intesa
ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione Urbanistica per i
terreni sottoindicati;

Visto l'art. 18 - 2° comma della legge 28.2.1985, n. 47, come
sostituito dall'art. 7 bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 1949 del 11.04.1989, entrato in vigore il
03.06.1989 e successive varianti;

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale adottata con
delibera di Consiglio comunale n. 73 in data 29.12.2003;

Vista la deliberazione della Provincia di Vicenza, n. 90 in data
15.03.2006, avente per oggetto [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante, con sede
legale in [REDACTED]

Convalida, con integrazioni, della precedente deliberazione n.
41390/254 del 29.06.2005 di approvazione del progetto con la quale è
stato stabilito, fra l'altro, che il provvedimento sostituisce ad ogni effetto

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sandri geom. Giorgio



ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. *34328*
PROGRESSIVO N. *8.111*



visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce altresì variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000;

Vista la propria competenza per materia ai sensi del provvedimento sindacale in data 4 novembre 1998 n. 15142 e in data 15 giugno 2004 prot. n. 11406, emessi ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive integrazioni;

CERTIFICA

1) che il terreno catastalmente censito:

Comune censuario di Comedo Vicentino,
foglio 23, mappale n. 708, ricade in zona classificata nel Piano Regolatore Generale approvato "viabilità e fascia di rispetto stradale".
Tale area risulta inedificabile e priva di prescrizioni urbanistiche.

2) che i terreni catastalmente censiti:

Comune censuario di Comedo Vicentino,
foglio 23, mappali nn. 596 - 597 - 701 - 782 - 734, ricadono in zona classificata, a seguito della variante urbanistica approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 90 in data 15.03.2006 "D1 - Zone per insediamenti produttivi".

In queste zone il P.R.G. si attua mediante intervento diretto applicando i seguenti indici:

Sc = superficie coperta = 60% della superficie fondiaria

H = altezza massima = 10.00 ml., con esclusione dei volumi tecnici;

3) secondo la variante al P.R.G. adottata il terreno catastalmente censito:

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO EDILIZIO

Comune censuario di Cornedo Vicentino.

foglio 23, mappale n. 708 per intero e parte restante dei mappali nn. 734 - 701, ricadono in zona classificata nel Piano Regolatore Generale adottato "viabilità e fascia di rispetto stradale".

Tale area risulta inedificabile e priva di prescrizioni urbanistiche.

Il presente certificato ha validità per un anno da oggi, se non interverranno modifiche allo strumento attuale ed a quello adottato.

Si rilascia il presente certificato, a richiesta del [REDACTED]

[REDACTED], per gli usi consentiti dalla legge.

Cornedo, 19 giugno 2006

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

[REDACTED]



*Il presente certificato è allegato, nei miei fogli,
certificato per la parte,
data dodici luglio due mille sei.*

[REDACTED]



**TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette,

il giorno ventotto del mese di maggio,

in Arzignano, nel mio studio in Largo Alcide De Gasperi n. 7, dinanzi a me dottor [REDACTED]
[REDACTED], Notaio in Arzignano, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti
Vicenza e Bassano del Grappa,

è comparso il Signor

- [REDACTED]
[REDACTED]

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
chiede di ricevere il presente atto, col quale

PREMESSO

- che il Signor [REDACTED] è l'unico socio della Società "**AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI** [REDACTED]" con sede in Cornedo Vicentino, Via Tezze di Cereda n. 22, avente per oggetto demolizioni industriali, autodemolizione, importazione, esportazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di qualsiasi rottame ferroso e non ferroso, di motoveicoli in genere e di autoveicoli nuovi ed usati nonché dei relativi accessori e ricambi nuovi ed usati, manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli in genere, carrozzeria, gommista ed elettrauto, deposito e custodia di autoveicoli e motoveicoli, attività di autonoleggio, autolavaggio e servizi di garages, trasporti per conto proprio e per conto di terzi, nonché il soccorso stradale, durata sino al 31 dicembre 2030, capitale sociale EURO venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro (25.822,84), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza 00888660248;
- che il Signor [REDACTED] è rimasto unico socio della suddetta società a seguito dell'atto di cessione di quota a rogito del Notaio [REDACTED] di Treviso in data 21 dicembre 2006 n.26.576 di repertorio;
- che non è decorso il termine di sei mesi per la ricostituzione della pluralità dei soci e, quindi, non si è verificato lo scioglimento della società;
- che lo stesso Signor [REDACTED] non intende ricostituire la pluralità dei soci, ma procedere alla trasformazione della società dall'attuale forma in quella di società a responsabilità limitata con unico socio;

- che al fine dell'attuanda trasformazione ha dato incarico al dottor [REDACTED], iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Vicenza [REDACTED] e nel Registro dei Revisori Contabili, [REDACTED] di redigere la relazione di stima, prevista dagli artt. 2465, primo comma, e 2500-ter, secondo comma C.C.;
- che il dottor [REDACTED] ha redatto la relazione di stima e l'ha asseverata con giuramento innanzi al Cancelliere del Tribunale di Vicenza - Sezione di Schio - come da verbale in data 24 maggio 2007 n.254/07 Mod. 17 - P;
- che la relazione di stima suddetta viene allegata in originale al presente atto sotto la lettera "A";
- che dalla relazione sopra citata risulta che il patrimonio netto della trasformanda società ammonta a EURO seicentosessantaduemila virgola zero zero (662.000,00);
- che il Signor [REDACTED] intende fissare il capitale della società a responsabilità limitata, derivante dalla presente trasformazione, in EURO cinquantamila virgola zero zero (50.000,00), importo che risulta inferiore al valore attuale del patrimonio netto della società stessa, quale risulta dalla relazione di stima redatta dal dottor [REDACTED] e allegata al presente atto sotto la lettera "A", e, pertanto, mantenere a riserva l'importo di EURO seicentododicimila virgola zero zero (612.000,00), corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio netto, quale risultante dalla su allegata relazione di stima, ed il capitale sociale come sopra stabilito.

Tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comparsante, nella sopra indicata sua qualità di unico socio della Società "[REDACTED]", delibera:

- 1) La società "[REDACTED]" è trasformata in Società a responsabilità limitata unipersonale, della quale egli è l'unico socio, sotto la denominazione

"AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L."

- 2) La società ha per oggetto le seguenti attività:

demolizioni industriali, autodemolizione, importazione, esportazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di qualsiasi rottame ferroso e non ferroso, di motoveicoli in genere e di autoveicoli nuovi ed usati nonché dei relativi accessori e ricambi nuovi ed usati, manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli in genere, carrozzeria, gommista ed elettrauto, deposito e custodia di autoveicoli e motoveicoli, attività di autonoleggio, autolavaggio e servizi di garages, trasporti per conto proprio e per conto di terzi, nonché il soccorso stradale.

3) La sede della società è fissata nel Comune di Cornedo Vicentino.

Al fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il Comparsante dichiara che l'indirizzo della sede sociale è mantenuto in Via Tezze di Cereda n. 22.

4) Il capitale sociale è fissato in EURO cinquantamila virgola zero zero (50.000,00) e spetta unicamente all'unico socio Signor [REDACTED]

5) La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030).

6) Il funzionamento della società è regolato dalle norme contenute nello statuto sociale, che, composto da trentanove (39) articoli, previa lettura da me datane al Comparsante, viene dallo stesso Comparsante approvato e da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

7) L'amministrazione della società viene affidata ad un Amministratore Unico, munito della rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dall'allegato statuto, che resterà in carica a tempo indeterminato.

Il Costituito Signor [REDACTED] assume la carica di Amministratore Unico, dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 C.C., resterà in carica sino a dimissioni o a revoca.

8) L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette (31/12/2007).

9) Gli effetti del presente atto decorrono dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza.

Verranno volturati alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata, senza limitazione di sorta.

In particolare, il Comparsante [REDACTED] dichiara che la società è proprietaria dei seguenti

BENI IMMOBILI:

Terreni siti in Cornedo Vicentino e così censiti nel Catasto Terreni:

Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 (ventitre),

M.N. 596 di are 5.40 R.D. 3,21 R.A. 1,81,

M.N. 597 di are 2.57 R.D. 1,53 R.A. 0,86,

M.N. 701 di are 16.47 R.D. 9,78 R.A. 5,53,

M.N. 734 di are 72.22 R.D. 42,89 R.A. 24,24,

M.N. 782 di are 29,77 R.D. 17,68 R.A. 9,99,
per complessivi ha 1.26.43 (ettari uno, are ventisei e centiare quarantatre) R.D. 75,09
R.A. 42,43.

CONFINI:

MM.NN. 783, 784, 735, strada vicinale Madonnetta, MM.NN. 709, 702 E 707.

Il Comparente [REDACTED] pertanto, autorizza la trascrizione e la
voltura del presente atto, in modo da far risultare la deliberata trasformazione con
espresso esonero del Signor [REDACTED] dei Registri Immobiliari competente da ogni
responsabilità al riguardo.

Il Comparente, infine, precisa e dà atto, ai fini dell'annotamento nel P.R.A., che la
società è proprietaria dei seguenti automezzi:

AUTOVEICOLO:

Marca/Tipo: IVECO FIAT 190.30 MANTOVA DIESEL

Telaio: [REDACTED]

Targa: [REDACTED]

AUTOCARRO

Marca/Tipo: FIAT AUTO SPA 230BDMFB FIAT DUCATO

Telaio: [REDACTED]

Targa: [REDACTED]

AUTOVETTURA

Marca/Tipo: DAIMLERCHRYSLER CO JEEP WG 2E8A 40

Telaio: [REDACTED]

Targa: [REDACTED]

Il Comparente autorizza il Signor [REDACTED] del P.R.A., ad eseguire la voltura per
l'annotamento della deliberata trasformazione in forza del presente atto esonerandolo
da ogni responsabilità al riguardo. Chi chiederà tale annotamento, inoltre, è fin d'ora
autorizzato a fornire tutti i dati che fossero espressamente richiesti per l'esecuzione
dell'annotamento stesso.

10) Le spese del presente atto sono a carico della società qui trasformata.

L'importo globale approssimativo delle spese di trasformazione, poste a carico della
società, ammonta a circa EURO quattromila virgola zero zero (4.000,00).

Il Comparente chiede che il presente atto sia assoggettato alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art.4, lettera c) Tariffa parte prima
del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e degli artt. 10, comma 2, e 4 della Tariffa del D.Lgs. 31
ottobre 1990 n. 347.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto e del medesimo, unitamente agli allegati, ho dato lettura al Comparente, che l'ha approvato.

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
" **AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.** ".

ARTICOLO 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto:

demolizioni industriali, autodemolizione, importazione, esportazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di qualsiasi rottame ferroso e non ferroso, di motoveicoli in genere e di autoveicoli nuovi ed usati nonché dei relativi accessori e ricambi nuovi ed usati, manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli in genere, carrozzeria, gommista ed elettrauto, deposito e custodia di autoveicoli e motoveicoli, attività di autonoleggio, autolavaggio e servizi di garages, trasporti per conto proprio e per conto di terzi, nonché il soccorso stradale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ARTICOLO 3

Sede

3. La società ha sede nel Comune di Cornedo Vicentino.

ARTICOLO 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030).

ARTICOLO 5

Capitale

- 5.1 Il capitale sociale è di EURO cinquantamila virgola zero zero (50.000,00) ed è rappresentato da tante quote di partecipazione quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi .

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci, il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta (30) giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica e le partecipazioni sono trasferibili liberamente soltanto a favore :

- di altri soci;
- del coniuge di un socio;
- di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

ARTICOLO 8

Morte del socio

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 9

Recesso

9.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla stessa società mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni (salvi in ogni caso i termini diversi inderogabilmente previsti dalla legge per singoli casi) dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni (salvi in ogni caso i termini diversi inderogabilmente previsti dalla legge per singoli casi) dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 10

Esclusione

10. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11

Liquidazione delle partecipazioni

11. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni, per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 12

Unico socio

12. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta (30) giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

12.1 A sensi dell'art. 2250 c.c. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

ARTICOLO 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

13 . La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

ARTICOLO 14

Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in

sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

ARTICOLO 15

Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

15. Non è prevista l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili e, pertanto, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ARTICOLO 16

Durata della carica, revoca, cessazione

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.4 Salvo quanto previsto ai successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

16.6 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro quindici (15) giorni, sottoporre

alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 17

Consiglio di amministrazione

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

18.1 Relativamente alle materie di cui all'art. 2475, quinto comma c.c., e, inoltre, in caso di richiesta fatta da almeno un amministratore, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 19

Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto

dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma c.c..

19.2 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

19.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 20

Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 21

Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 22

Organo di controllo

22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 23

Composizione e durata

23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.4 I sindaci sono rieleggibili.

23.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

24. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

ARTICOLO 25

Cessazione dalla carica

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta (30) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

ARTICOLO 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.,

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 27

Revisore

27.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

27.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ARTICOLO 28

Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

28.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ARTICOLO 29

Diritto di voto

29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

29.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 30

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

30.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 31

Assemblea

31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 32

Svolgimento dell'assemblea

32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 33

Deleghe

33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

33.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

33.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 34

Verbale dell'assemblea

34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

34.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

34.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 35

Quorum costitutivi e deliberativi

35.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nel casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

35.3 Restano comunque salve le altre eventuali disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari deliberazioni o decisioni, richiedono diverse e più elevate maggioranze.

ARTICOLO 36

Bilancio e utili

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

36.2 L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

36.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 37

Scioglimento e liquidazione

37.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

37.2 Nel caso di cui al precedente comma 1) nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

37.3 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

37.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 38

Clausola compromissoria

38.1 Tutte le controversie insorgenti fra i soci o fra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del Circondario ove ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

38.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro (90) novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui agli artt. 34, sesto comma, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

38.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

ARTICOLO 39

Norma finale

39 . Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

FIRMATO: [REDACTED]

FIRMATO: [REDACTED]

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2008 il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 15,00 presso la sede della Società si è riunita in forma ordinaria l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Concessione di prestito alla Società "[REDACTED]".
Assume la presidenza il Sig. [REDACTED], il quale, constatato che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente l'Unico Socio nonché Amministratore Unico, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed assume egli stesso anche le funzioni di Segretario, trattandosi di società unipersonale. Il Presidente accoglie la richiesta formulata dalla società "[REDACTED]", la quale, per far fronte ad alcune scadenze di assicurazioni, e prevedendo alcuni periodi di momentanea difficoltà finanziaria, chiede alla società Autodemolizione Peripoli Srl di provvedere per suo conto ad alcuni dei pagamenti che andranno in scadenza. Pertanto l'assemblea

DELIBERA

che la Società conceda a "[REDACTED]" un prestito per un importo non superiore ad euro 37.000,00, pagabile su richiesta della società medesima in base alle varie scadenze delle assicurazioni di cui è titolare. Il prestito si intende infruttifero di interessi e la sua restituzione potrà avvenire su richiesta della Autodemolizione Peripoli Srl, previo congruo preavviso.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 16,00 previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Cornedo Vicentino, 1 febbraio 2008

Il Presidente e Segretario

[REDACTED]



Rep.n. 65.574

Racc.n. 30.645

NOTAIO IN VICENZA

VERBALE DI ASSEMBLEA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì sei marzo duemiladiciotto.

Alle ore diciassette.

In Vicenza, nel mio studio in Via Vecchia Ferriera n. 57.

Avanti a me Avv. [REDACTED], notaio in Vicenza, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società unipersonale

"AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L."

con sede a Cornedo Vicentino (VI), Via Tezze di Cereda n. 22, capitale sociale Euro 50.000 i.v., avente codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 00888660248, iscritta presso la C.C.I.A.A. della stessa provincia al n. VI-225589 del R.E.A., mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora si è riunita l'Assemblea sociale della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4, C.C.,

2) nomina dell'organo preposto alla liquidazione, ed invita, quindi, me notaio a far constare da pubblico verbale lo svolgimento dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa adotterà, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Componente anzidetto il quale

constatato

che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sè medesimo;

che non è stato nominato l'organo di controllo;

che è presente l'unico socio nella persona di sè medesimo;

che le perdita evidenziata dal bilancio depositato presso il Registro delle Imprese in data 20 dicembre 2017 al prot. 98238 non si è ridotta;

che il capitale è stato da tali perdite più che azzerato e che non si intende ricostituirlo;

tutto ciò delibera

1) di sciogliere anticipatamente la società con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese e di porla in liquidazione;

2) di assumere la carica di Liquidatore della società, con tutti i poteri di legge.

Il signor [REDACTED] dichiara di accettare la nomina e chiede l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, precisando che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla Legge.

Null'altro essendo a deliberare l'assemblea è tolta essendo le ore diciassette e minuti quindici.

Richiesto

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio per facciate tre e quanto sin qui della quarta.

F.TO [REDACTED]

F.TO [REDACTED]

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Il sottoscritto notaio [REDACTED] dichiara che il presente documento è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza il 14 marzo 2018 al numero 2859 serie 1T.

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Ai sensi dell'art. 57 bis. L.N., certifico io sottoscritto Avv. [REDACTED], notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31 luglio 2020, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero tre facciate inclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Vicenza, [REDACTED], addì tredici aprile duemiladiciotto.

Atto registrato presso l'Ufficio Territoriale di Vicenza in data 14.03.2018 n. 2859 Serie 1T.

File firmato digitalmente dal notaio [REDACTED].



Rep.n. 60.691

Racc.n. 26.669

NOTAIO IN VICENZA

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì venti novembre duemilaquindici.

In Vicenza, nel mio studio in Via Vecchia Ferriera n. 57.

Avanti a me [REDACTED], Notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

Registrato a Vicenza l
il 18/12/2015
al n. 7253
serie 1T
con € 560,00

sono presenti i signori

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante nonché unico socio della società **"AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L."** con sede a Cornedo Vicentino (VI), Via Tezze di Cereda n. 22, capitale sociale Euro 50.000 (cinquantamila) interamente versato, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 00888660248, iscritta presso la C.C.I.A.A. della stessa provincia al n. VI-225589 (di seguito brevemente il **"Concedente"**);

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"[REDACTED]"** con sede a Cornedo Vicentino (VI), Via Tezze di Cereda n. 39, capitale sociale Euro 12.000, versato per Euro 3.000, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza [REDACTED] iscritta presso la C.C.I.A.A. della stessa provincia al [REDACTED], in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in data 18 novembre 2015, di cui al verbale che in estratto da me notaio certificato autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** (di seguito brevemente l'**"Affittuario"**). Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo,

premesse

che il Concedente è una società che ha per oggetto sociale la demolizione industriale, l'autodemolizione (oggetto dell'autorizzazione Registro n. 51/Suolo Rifiuti/2009 del 27 febbraio 2009 prot. n. 15202/AMB), l'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di qualsiasi rottame ferroso e non ferroso, di motoveicoli in genere e di autoveicoli nuovi ed usati nonché dei relativi accessori e ricambi nuovi ed usati, la manutenzione e le riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli in genere, l'attività di carrozzeria, gommista ed elettrauto, il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli, l'attività di autonoleggio, autolavaggio e servizi di garage, i trasporti per conto proprio e per conti di terzi nonché il

soccorso stradale;

che il Concedente svolge la propria attività negli uffici e nello stabilimento di proprietà, siti in Cornedo Vicentino (VI), via Tezze di Cereda n. 39;

che il Concedente, nella prospettiva di conservare per quanto possibile il patrimonio sociale, in previsione di un'auspicabile successiva vendita dello stesso, di consentire la continuazione dell'attività aziendale e di tutelare, al meglio di quanto lo permetta l'attuale situazione societaria, gli interessi dei creditori, intende affittare il ramo di azienda, così come meglio identificato in seguito;

che tale affitto è, in particolare, finalizzato a mantenere in funzione impianti e macchinari, elementi che con un'eventuale interruzione dell'attività subirebbero un irreparabile pregiudizio, ed a mantenere quindi intatto il valore stesso del ramo di azienda;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1.1 La società "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", come sopra rappresentata, concede in affitto alla società [REDACTED] che, come sopra rappresentata, accetta il ramo di azienda relativo alle seguenti attività:

- a) demolizioni industriali e autodemolizioni;
 - b) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di qualsiasi rottame e materiale ferroso e non;
 - c) soccorso stradale;
 - d) commercio al minuto ed all'ingrosso di ricambi ed accessori per autoveicoli;
 - e) commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autoveicoli;
- costituito dai seguenti beni e diritti:

A) l'intero piano terra del fabbricato con l'annessa area scoperta circostante, sito in Cornedo Vicentino (VI), via Tezze di Cereda n. 39, individuato nel Catasto Fabbricati al Foglio 23, mapp. 852 sub. 2, Via Tezze di Cereda s.n.c., cat. D8, R.C. Euro 21.243,00, rimanendo escluso dall'affitto l'intero piano primo del medesimo fabbricato (ivi incluso il locale identificato dal subalterno 2 suddetto) che resta a disposizione del Concedente;

B) il terreno di sedime e pertinenza del fabbricato suddetto perimetrato da recinzione, individuato al Catasto Terreni, in Comune di Cornedo Vicentino, al Foglio 23,

mapp. 852 ha	01.13.92 R.D. ---- R.A. ----
mapp. 849 are	03.46 R.D. 2,05 R.A. 1,16
mapp. 873 are	02.43 R.D. 1,44 R.A. 0,82
mapp. 874 are	00.48 R.D. 0,29 R.A. 0,16
mapp. 875 are	02.46 R.D. 1,46 R.A. 0,83
mapp. 876 are	02.13 R.D. 1,27 R.A. 0,72
mapp. 877 are	00.11 R.D. 0,07 R.A. 0,04

mapp. 878 are 00.04 R.D. 0,02 R.A. 0,01
mapp. 879 are 00.56 R.D. 0,33 R.A. 0,19
mapp. 880 are 00.36 R.D. 0,21 R.A. 0,12
mapp. 881 are 00.03 R.D. 0,02 R.A. 0,01
mapp. 882 are 00.45 R.D. 0,27 R.A. 0,15;

C) i mobili, gli arredi, le licenze software, i computer, i video, le stampanti e la telefonia, i macchinari, le attrezzature, come meglio risulta dall'elenco allegato al presente contratto, sotto la lettera **"B"**;

D) i rapporti di lavoro con i dipendenti signori:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il Concedente conserva il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli in genere.

Articolo 2 - Detenzione

2.1 Il Concedente dichiara di ben conoscere tutti i beni componenti il ramo di azienda oggetto dell'affitto e, riconoscendone lo stato di normale efficienza, si obbliga a restituirli alla scadenza del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno per effetto della normale usura dovuta all'utilizzo.

Articolo 3 -

Durata, risoluzione anticipata e canone di affitto

3.1 Il presente contratto di affitto ha una durata di 8 (otto) anni e decorrere dalla data dell'1 gennaio 2016 per quanto riguarda le attività specificate al punto 1.1. lett. b), c), d) ed e) e dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l'attività specificata al punto 1.1. lett. a), cioè l'attività di demolizione industriale e autodemolizione, se il rilascio di tale autorizzazione fosse successivo all'1 gennaio 2016. Diversamente se la detta autorizzazione fosse rilasciata prima del giorno 1 gennaio 2016 l'affitto d'azienda decorrerà dal giorno 1 gennaio 2016 anche per l'attività specificata al punto 1.1. lett. a) che precede. Il presente contratto è rinnovabile alle stesse condizioni su iniziativa di uno dei contraenti, con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data di scadenza a mezzo comunicazione ai sensi del successivo art. 12), salvo il caso in cui la controparte non vi consenta.

3.2 L'eventuale sottoposizione del Concedente a procedure concorsuali durante il periodo di affitto non costituirà per l'Affittuario causa automatica di risoluzione del contratto, mentre fin d'ora quest'ultimo riconosce agli organi di una eventuale procedura la facoltà di anticipato recesso in qualunque momento con un preavviso di mesi 6 (sei).

3.3 L'Affittuario verrà ammesso nella detenzione dell'immobile e degli altri beni costituenti il ramo d'azienda, che dichiara di ricevere in buono stato di conservazione, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, impegnandosi ad usare i beni ricevuti con la dovuta cura e diligenza, custodendoli e conservandoli in buono stato di manutenzione, obbligandosi a mantenere l'attuale destinazione e a non concedere, neppure temporaneamente, il godimento a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, senza esplicito consenso scritto del Concedente.

3.4 Il canone complessivo annuo dell'affitto del ramo di azienda, determinato tenendo conto del reale deperimento dei beni concessi in affitto, è di totali Euro 42.000 (quarantaduemila), oltre I.V.A., di cui Euro 6.000 (seimila) per i beni mobili, Euro 35.500 (trentacinquemilacinquecento) per il fabbricato con l'annessa area scoperta (m.n. 852) ed Euro 500 (cinquecento) per restanti terreni adiacenti e pertinenti, da pagarsi mediante n. 12 (dodici) rate mensili dell'importo di Euro 3.500 (tremilacinquecento) oltre I.V.A. ciascuna, con corrispondente versamento sul conto corrente bancario che sarà indicato dal Concedente entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2016.

3.5 Alla scadenza del presente contratto, il ramo d'azienda dovrà essere riconsegnato nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo 4 - Obblighi dell'Affittuario

4.1 L'Affittuario dichiara di aver preso visione di tutti i beni che fanno parte del ramo di azienda oggetto dell'affitto, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione circa la consistenza e/o lo stato di funzionamento degli stessi, nonché a richiedere eventuali danni per vizi di tali beni.

4.2 L'Affittuario inoltre si impegna espressamente per quanto segue:

a) a custodire tutti i beni del ramo di azienda con la dovuta diligenza ed a mantenerli in efficienza, assumendosi espressamente tutte le spese relative alla sola ordinaria manutenzione senza alcuna pretesa di rimborso; le parti riconoscono di aver tenuto conto di tale pattuizione nella determinazione del canone di affitto;

b) a fare in modo che venga riconosciuto e rispettato, in ogni occasione, il diritto di proprietà del Concedente sull'immobile, sui macchinari, sugli impianti e sugli arredi affittati, curando di informare immediatamente la medesima in caso di azioni cautelari o esecutive sui beni stessi;

c) a non smantellare gli impianti, né a concederli in comodato, né a farne oggetto di pegno o di qualsiasi altra garanzia reale;

d) a conservare l'integrità aziendale e a non modificarne l'attuale destinazione;

e) a consentire in qualsiasi momento al personale incaricato dal Concedente l'ispezione ed il controllo dei beni affittati.

4.3 L'Affittuario si impegna prima a sottoporre al Concedente e poi a sottoscrivere con primaria compagnia di assicurazione di sua scelta una polizza assicurativa congrua a beneficio del Concedente, per i rischi di incendio, grandine, fulmini, calamità naturali in genere e scoppi, nonché per i rischi di responsabilità civile verso terzi. In tale contratto il Concedente verrà indicato come diretto beneficiario di ogni risarcimento dei danni relativi ai beni di sua proprietà.

4.4 L'Affittuario, salvi i suoi diritti di regresso verso i terzi, si assume la responsabilità di ogni altro rischio non compreso e non coperto dalla assicurazione di cui all'art. 4.3, e rinuncia ad ogni azione od eccezione contro il Concedente nel caso si verificasse la perdita di tutte o parte delle attrezzature, macchinari ed altri beni che costituiscono il complesso del ramo di azienda, o nel caso in cui gli stessi venissero danneggiati o deteriorati per qualunque causa, obbligandosi a ripristinare l'originario stato delle cose e, se necessario, a provvedere a sue spese alla sostituzione dei beni danneggiati o deteriorati.

4.5 L'Affittuario si impegna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza a subentrare in capo a tutte le utenze di cui il Concedente è intestatario.

Articolo 5 - Disciplina dei debiti e dei crediti

Debiti e crediti del ramo di azienda affittato sino alla data di decorrenza sono rispettivamente a carico ed a favore del Concedente con totale esonero dell'Affittuario da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Sono, invece, totalmente a beneficio e a carico dell'Affittuario i crediti ed i debiti successivi alla data di decorrenza e per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 6 - Dipendenti

Ai sensi dell'art. 2112 C.C., il rapporto di lavoro con i dipendenti citati in premessa proseguirà con l'Affittuario.

Le parti convengono che le quote di accantonamento del T.F.R., ratei ferie e quant'altro maturato dai dipendenti alla data di efficacia del presente contratto e non corrisposte dal Concedente vengano accollate all'Affittuario che provvederà a compensare il relativo credito con i debiti che matureranno nel corso del rapporto.

Articolo 7 - Disciplina delle scorte

7.1 Il Concedente esercita anche l'attività di commercio al minuto ed all'ingrosso di pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli disponendo di un'adeguata giacenza di merci. La valorizzazione di tali merci non è attuabile e definibile in modo certo in quanto trattasi di materiali usati ed in diverso stato d'uso. Inoltre le parti contraenti prendono

atto che tali beni possono anche non venir mai venduti in quanto destinati ad autoveicoli progressivamente non più in circolazione. Le parti pertanto convengono che tutte le scorte presenti alla data di efficacia del presente contratto verranno consegnate dal Concedente all'Affittuario affinché proceda alla vendita. Le condizioni relative alla consegna, al corrispettivo ed alla gestione delle scorte verranno formalizzate con un contratto estimatorio da redigersi fra le parti entro il termine di efficacia del presente contratto.

Articolo 8 - Disposizioni varie

8.1 Qualsiasi investimento effettuato mediante nuovo macchinario apportato dall'Affittuario rimarrà di proprietà di quest'ultimo, così come qualsiasi miglioramento tecnologico che venga apportato ai prodotti ed ai macchinari del Concedente, solo se tecnicamente separabile.

8.2 Per patto esplicito di comune accordo assunto, le parti convengono che al termine del periodo di affitto nulla sarà dovuto al Concedente per il deterioramento dei beni aziendali risultanti dal normale logorio tecnico derivante dall'attività di persone di normale diligenza. Saranno comunque a carico dell'Affittuario le spese che si renderanno necessarie per l'ordinaria manutenzione di beni oggetto del presente contratto, atte a mantenerli in efficienza ai sensi del precedente art. 4.1. Si conviene che gli ammortamenti dei beni facenti parte del complesso affittato saranno dedotti dal Concedente durante la vigenza del presente contratto, in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.

8.3 L'Affittuario è autorizzato ad espletare tutte le pratiche necessarie al trasferimento di licenze, autorizzazioni amministrative ed altro relative alle attività svolte a proprio nome, essendo all'uopo investito di speciale procura ed autorizzato anche ai sensi dell'art. 1395 c.c..

Articolo 9 - Divieto di concorrenza

Per espresso accordo tra le parti, il Concedente non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con le attività esercitate in relazione al ramo di azienda concesso in affitto, e questo fino a che il contratto avrà efficacia.

Articolo 10 - Cessione del contratto

L'Affittuario non può subaffittare il ramo di azienda né cederlo in affitto, senza il consenso scritto del Concedente.

Articolo 11 - Diritto di prelazione

Il Concedente concede all'Affittuario, per tutta la durata del contratto di affitto, un diritto di prelazione, nel caso fosse decisa la cessione del ramo di azienda oggetto del presente contratto.

Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il Concedente dovrà comunicare all'Affittuario a mezzo raccomandata A.R., gli elementi essenziali dell'offerta

ricevuta e, in particolare, le generalità dell'offerente, l'oggetto dell'offerta, il corrispettivo, i termini di pagamento e le garanzie eventualmente offerte.

L'Affittuario avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Concedente mediante raccomandata A.R.

Nell'ipotesi in cui il Concedente dovesse entrare in procedura concorsuale, le incombenze relative alla comunicazione delle eventuali offerte competeranno sia all'Organo Amministrativo e/o Liquidatore che agli organi della procedura.

Dall'importo complessivo del prezzo di vendita dovranno comunque essere detratti tutti i canoni di affitto sino a quel momento corrisposti dall'Affittuario e le spese documentate per le migliorie effettuate che, conseguentemente, andranno computati in acconto sul corrispettivo da versare.

Le parti stabiliscono che, durante l'affitto, i beni facenti parte del ramo d'azienda potranno essere ceduti previo accordo tra le parti stesse. In tal caso il bene oggetto di vendita sarà restituito al Concedente che provvederà alla sua cessione, dovendo essere preventivamente rivisto in accordo tra le parti il canone di affitto. Le parti concordano inoltre che, tutti i beni acquistati dall'Affittuario nel corso dell'affitto, rimarranno di proprietà dello stesso Affittuario.

Articolo 12 - Comunicazione

Qualsiasi comunicazione, comunque inerente e conseguente l'esecuzione del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, telefax o raccomandata A/R, presso le rispettive sedi legali delle parti.

Articolo 13 - Clausola compromissoria e foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, alla efficacia, alla interpretazione e alla esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque alla stessa connessa sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico che deciderà la controversia in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vicenza, presso la quale sarà stabilita la sede dell'arbitrato.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme del Codice Civile e/o delle Leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 15 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente contratto o a singole clausole dello stesso non possono aver luogo e non possono essere provate che mediante atto scritto.

Articolo 16 - Spese e tasse

Le spese del presente contratto sono a carico dell'Affittuario. La parte dichiara:

- che il valore dell'azienda in oggetto è costituito per più del 50% (cinquanta per cento) dal valore normale degli immobili che ne fanno parte;
- che l'Affittuario è soggetto passivo I.V.A.;
- di prendere quindi atto che il presente atto è assoggettato ad I.V.A. ed all'imposta di registro nella misura dell'1% (uno per cento) per la parte del canone da imputarsi al godimento degli immobili.

Art. 17 - Attestato di Prestazione Energetica

Il Concedente dichiara che l'immobile concesso in godimento è privo dell'impianto di riscaldamento e di ogni altro impianto suscettibile di valutazione del rendimento energetico e che pertanto non è necessario predisporre ed allegare al presente atto l'Attestato di Prestazione Energetica.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono essendo le ore tredici. Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me notaio per facciate quindici e quanto sin qui della sedicesima.

F.TO [REDACTED]

F.TO [REDACTED]

F.TO [REDACTED]

Via Tezze di Cereda 39 - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - C.F. e P.I. [REDACTED]

LIBRO DECISIONE DEI SOCI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 16.00, presso la sede sociale si sono riuniti i soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- stipula contratto di affitto di azienda.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico [REDACTED] che, constatata la presenza dei soci [REDACTED] e [REDACTED], chiama a fungere da segretario la [REDACTED], che accetta.

Il Presidente informa i soci dell'opportunità di stipulare un contratto di affitto di azienda che svolge l'attività di autodemolizione, commercio al dettaglio e all'ingrosso di ricambi, commercio di materiali ferrosi e non con un canone annuo di € 42.000,00 (quarantaduemila) con una durata di anni 10 avente sede in Comune di Cornedo Vicentino.

L'Assemblea, dopo la discussione che ne segue e gli opportuni chiarimenti da parte dell'Amministratore Unico,

delibera all'unanimità

- di autorizzare l'Amministratore Unico alla stipula del contratto di affitto di azienda alle condizioni sopra esposte.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.00.

Il Presidente

[REDACTED]

Il Segretario

[REDACTED]


[REDACTED]



Rep.n. 60.691

Estratto conforme alle risultanze di cui alla pagina 1 del Libro delle Decisioni dei Soci della società [REDACTED] " con sede legale a [REDACTED] pagine, regolarmente numerato, bollato e tenuto a norma di legge, vidimato in data 19 novembre 2015 dal Registro delle Imprese di Vicenza al [REDACTED], che io sottoscritto Notaio [REDACTED] di Vicenza rilascio per uso della società.

Vicenza, nel mio studio in [REDACTED], addì venti novembre duemilaquindici.



INVENTARIO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MOBILI

N. 1 PRESSA

N. 2 CARRELLI ELEVATORI A GASOLIO

N.1 CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO

N.2 PONTI SOLLEVATORI

N.1 SMONTAGOMME

N.1 MACCHINA PER BONIFICA DEL GAS

N.1 MACCHINA LAVAGGIO PEZZI RICAMBI

N.2 CISTERNE STAGNE

N.10 CONTAINER SCARRABILI

N.1 CONTAINER SCARRABILE CON POLIPO

SCAFFALATURA VARIA

N.2 SOLLEVATORI MANUALI

N.1 CESOIA CON CATERPILLER

N.1 RAGNO POLIPO CON SOLMEC

N.1 SPAZZATRICE INDUSTRIALE

N.1 PESA

N.1 COMPRESSORE

N.2 CARRELLI CHIAVI COMPLETI

N.1 DEUMIDIFICATORE ARIA COMPRESSA

N.3 COMPUTER CON SOFTWARE

N.1 REGISTRATORE DI CASSA

ARREDAMENTO UFFICIO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]